

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERRINO e CAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1969

Deroga agli articoli 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e 65 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernenti l'assunzione del personale sanitario medico ospedaliero

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 12 febbraio 1968, n. 132, « Enti ospedalieri ed assistenza ospedaliera » e decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numero 130, sono state emanate nuove norme per la disciplina dello stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.

In particolare, per quanto riguarda l'assunzione del personale sanitario medico, sono state introdotte innovazioni sostanziali rispetto alla vecchia normativa contenuta nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni e integrazioni.

Infatti, le nuove norme, pur confermando il principio che il personale sanitario medico è assunto, in ogni singolo ente ospedaliero, in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami, dispongono che a detto concorso sono ammessi i sanitari che abbiano superato un esame di idoneità per la qualifica e specialità corrispondente, indetto, su base nazionale, per i primari e direttori sanitari e su base regionale per tutte le altre qualifiche.

In via transitoria è stabilito che i sanitari, i quali all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 sopra richiamato prestino servizio di ruolo ovvero abbiano conseguito l'idoneità nella

corrispondente qualifica e disciplina, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso ospedali di pari o inferiore categoria, a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneità nazionale o regionale.

A tal fine, dopo l'espletamento dei primi esami di idoneità nazionali e regionali, a cura del Ministero della sanità sono predisposti distinti elenchi, secondo la qualifica e la disciplina e categoria dell'ospedale, dei sanitari che abbiano conseguito l'idoneità nazionale e regionale, nonchè dei sanitari in servizio di ruolo al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 e dei sanitari che abbiano conseguito l'idoneità in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

È categoricamente vietato alle Amministrazioni ospedaliere di bandire concorsi di assunzione prima della predisposizione degli elenchi di cui sopra.

Tali elenchi però, è utile subito porre in rilievo, potranno essere predisposti soltanto dopo l'espletamento dei primi esami di idoneità per i quali è prevista una determinata procedura, cui, per sommi capi, si fa un rapido cenno.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Ministero della sanità, con unico bando nazionale, indice la sessione annuale degli esami di idoneità.

Entro il mese di novembre sono compilati gli elenchi nazionali aggiornati dei professori di università, dei primari, sovrintendenti, direttori sanitari che possono far parte delle commissioni esaminatrici, le quali vengono nominate entro il mese di gennaio.

L'esame di idoneità si espleta entro il mese di aprile di ogni anno.

Considerati i tempi tecnici per il perfezionamento delle suddette procedure, si può prevedere con sufficiente approssimazione che i primi esami di idoneità non potranno espletarsi prima del mese di aprile del 1971.

In conseguenza, le amministrazioni ospedaliere soltanto dopo tale data potranno indire concorsi per l'assunzione di personale medico.

È superfluo porre in evidenza che il temporaneo blocco dei concorsi pone in una situazione di disagio quegli enti in cui si verifica vacanza nei posti di personale medico per i motivi più vari (dimissioni, collocamento a riposo, eccetera).

In proposito è opportuno rilevare che i posti vacanti possono temporaneamente essere coperti per incarico secondo la procedura prevista dall'articolo 3, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 che dispone — nel caso l'ultimo concorso relativo al posto resosi vacante risalga ad oltre tre anni — il conferimento del posto di interim in favore di quel candidato che sia in possesso dei requisiti richiesti e che, in seguito ad avviso pubblico dato dall'amministrazione ospedaliera, presenti i maggiori titoli.

Tale possibilità, però, costituisce soltanto una soluzione di ripiego che, in alcuni casi, potrebbe rivelarsi pregiudizievole alla funzionalità stessa dei nosocomi se si tien conto che difficilmente un sanitario, specie a livello di primario, abbandona il proprio posto di ruolo per coprire temporaneamente, in qualità di incaricato, un posto resosi vacante in altro ospedale per il conferi-

mento del quale dovrà successivamente espletarsi pubblico concorso.

In conseguenza, permanendo tale situazione, le amministrazioni ospedaliere, in caso di vacanza di posti di personale medico concernenti particolari branche specialistiche, o sono costrette a conferire il posto per incarico a sanitario che potrebbe anche non rivelarsi all'altezza del compito, oppure potrebbero trovarsi dinanzi alla evenienza che il posto stesso rimanga vacante fino al periodo in cui potranno essere indetti i relativi concorsi che si presume — come innanzi si è accennato — non possano espletarsi prima del secondo semestre del 1971.

Dinanzi a tali prospettive non certo lusinghiere, si è ravvisata la necessità di una norma transitoria che, in deroga a quanto disposto dalla vigente normativa, consenta che i posti del personale sanitario medico, che si rendano vacanti precedentemente alla pubblicazione del bando con cui viene indetta la prima sessione degli esami di idoneità disciplinati dagli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, possano essere ricoperti mediante concorso pubblico da espletarsi con la procedura delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore delle leggi delegate.

Ciò è quanto contenuto nel presente disegno di legge che prevede l'espletamento di pubblici concorsi con la procedura del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 9 agosto 1954, n. 653, per la copertura di quei posti di personale sanitario medico che si rendano vacanti prima della pubblicazione del bando con cui viene indetta la prima sessione degli esami di idoneità disciplinati dagli articoli 61 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Onorevoli senatori, per le considerazioni sopra esposte ed allo scopo di evitare inconvenienti che potrebbero procurare seri pregiudizi alla funzionalità dei nosocomi con riflessi negativi per l'assistenza sanitaria ospedaliera, si confida che il presente disegno di legge sia sollecitamente esaminato ed approvato.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

In deroga a quanto disposto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, in merito all'assunzione del personale sanitario medico, i posti di detto personale, resisi vacanti prima della pubblicazione del bando nazionale con cui viene indetta per la prima volta la sessione annuale degli esami di idoneità, possono essere coperti mediante pubblico concorso da espletarsi con la procedura di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla legge 9 agosto 1954, n. 653.